



Accelerazione della procedura d'approvazione dei piani

Revisione parziale dell'ordinanza sulla procedura

Il 1° dicembre 2013 è entrata in vigore la revisione parziale dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; SR 734.25). Tale revisione fa in modo che la procedura venga accelerata. Gli impianti non contestati possono essere realizzati più rapidamente. Per lavori definiti di manutenzione su impianti non occorre una procedura d'approvazione dei piani.

L'OPIE disciplina la procedura d'approvazione dei piani che concernono la costruzione e la modifica di impianti ad alta tensione, di impianti di produzione di energia con una potenza superiore a 30 kVA (nuovo), collegati a una rete di distribuzione, come pure di impianti a corrente debole (cfr. art. 1 cpv. 1 OPIE) nella misura in cui sono sottoposti all'obbligo d'approvazione conformemente all'art. 8a cpv. 1 dell'ordinanza sulla corrente debole (RS 734.1). L'OPIE è applicabile in tutta la sua estensione alla costruzione e alla modifica di reti di distribuzione a bassa tensione sempreché si tratti di impianti situati in zone protette secondo il diritto federale o cantonale (cfr. art. 1 cpv. 2, 1° periodo OPIE).

La revisione parziale dell'ordinanza implementa diverse misure per accelerare la procedura d'approvazione dei piani. Tali misure includono tra l'altro una disposizione che a determinate condizioni consente di iniziare immediatamente i lavori di costruzione di un impianto elettrico. Un'altra nuova disposizione regola la distinzione tra modifiche soggette all'approvazione dei piani e lavori di manutenzione veri e propri su un impianto.

Inizio immediato dei lavori di costruzione

Ora come in passato vale il principio che la costruzione di un impianto può iniziare soltanto quando la decisione d'approvazione dei piani è passata in giudicato (cfr. art. 10 cpv. 1 OPIE). Chiunque violi tale disposizione, intenzionalmente o per negligenza, è punito a norma

dell'art. 55 cpv. 1 lettera a e cpv. 2 della legge sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) con la multa sino a 100 000 franchi (intenzione) rispettivamente fino a 10 000 franchi (negligenza).

Tuttavia, in virtù del nuovo art. 10 cpv. 1^{bis} OPIE, una volta approvati i piani, l'autorità competente può autorizzare l'inizio immediato della costruzione dell'impianto o di suoi componenti purché non vi siano opposizioni pendenti (lettera a), non sussistano obiezioni da parte dei Cantoni interessati e dei servizi competenti della Confederazione (lettera b) e l'inizio dei lavori non comporti modifiche irreversibili (lettera c). Affinché l'inizio immediato dei lavori di costruzione possa essere autorizzato, tali condizioni devono essere soddisfatte in modo cumulativo.

Il senso e lo scopo della nuova disposizione sono la realizzazione più rapida di un impianto incontestato. Se l'autorità competente per l'approvazione dei piani autorizza l'inizio immediato dei lavori di costruzione, una volta notificata la decisione di approvazione dei piani il richiedente non deve più attendere il termine di ricorso di 30 giorni prima di iniziare l'esecuzione del progetto di costruzione.

In qualità di autorità competente per l'approvazione dei piani, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI esamina in ogni singolo caso d'ufficio, se sono soddisfatte le condizioni per l'inizio immediato dei lavori di costruzione. Se l'esito dell'esame è positivo, lo autorizza regolarmente. Con questa procedura si può tener conto in modo ottimale del senso e dello scopo di questa disposizione.

Lavori di manutenzione

Secondo l'art. 16 cpv. 1 LIE per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 di tale legge occorre un'approvazione dei piani. Per esperienza, spesso è difficile fare la distinzione tra modifiche soggette all'approvazione dei piani e lavori di manutenzione veri e propri su un impianto. Il nuovo art. 9a OPIE apporta chiarimenti a tale proposito. Secondo il cpv. 1 di tale disposizione si possono effettuare lavori di manutenzione di impianti senza procedura d'approvazione dei piani, se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente. Ai sensi del cpv. 2 sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l'esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare:

- la sostituzione equivalente di puntelli, sostegni di legno e soppressori di sovratensioni come pure la sostituzione di isolatori di uguale o minore lunghezza;
- la sostituzione 1:1 di funi di linee aeree e di cavi;
- la sostituzione di trasformatori di uguale potenza e modello di costruzione e la sostituzione 1:1 di interruttori e impianti di distribuzione;
- i lavori di pittura ai piloni di una stessa tonalità, le misure di protezione anticorrosione e di risanamento di piloni, zoccoli e fondazioni;
- le riparazioni di zoccoli di piloni, edifici di sottostazioni e stazioni di trasformazione, di passaggi per veicoli in sottostazioni come pure di impalcature in impianti di distribuzione a cielo aperto, nella misura in cui il loro aspetto esteriore non sia alterato.

L'espressione «in particolare» indica chiaramente che questo elenco non è esaustivo. In altri casi l'ESTI decide se il lavoro previsto corrisponde a una manutenzione (cfr. cpv. 3).

Ulteriori adeguamenti

La revisione parziale della OPIE comprende altre modifiche, che sono menzionate qui di seguito:



- l'obbligo di presentazione dei piani vige d'ora in poi per gli impianti di produzione di energia con una potenza superiore a 30 kVA (cfr. art. 1 cpv. 1 lettera b OPIE). Gli impianti più piccoli possono quindi essere costruiti senza approvazione a livello elettrotecnico.
- Lo svolgimento della procedura del piano settoriale, cui sottostanno le linee ad alta tensione con una tensione nominale di 220 kV e superiore (50 Hz), è disciplinata in modo più dettagliato e i criteri per rinunciare a una tale procedura sono stati rafforzati (cfr. art. 1a-d OPIE).
- Nell'art. 2 cpv. 1 lettera a OPIE il termine «proprietario» è sostituito con il termine «gestore». Questa terminologia corrisponde piuttosto a quella dell'art. 20 cpv. 1 LIE. Il termine «gestore» comprende tra l'altro anche i termini «proprietario» e «affittuario».
- L'Ufficio federale dell'energia UFE, che nei casi di cui all'art. 16 cpv. 2 lettera b LIE è l'autorità competente per l'approvazione dei piani al posto dell'ESTI, non deve più imperativamente condurre trattative concernenti le opposizioni in caso di progetti controversi. La previgente disposizione in merito è stata abrogata senza sostituzioni.
- L'art. 8 cpv. 1 OPIE definisce i termini che si applicano alla trattazione di una domanda d'approvazione dei piani da parte dell'UFE.
- Per l'ESTI e l'UFE i termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per il completamento o la rielaborazione dei documenti da parte del richiedente e/o

l'allestimento di perizie o rapporti supplementari (cfr. art. 8 cpv. 2 e art. 8a cpv. 2 OPIE).

- Qualora il richiedente necessiti di più di tre mesi per completare i documenti da allegare alla domanda, elaborare varianti di progetto o condurre trattative con autorità e opposenti, la procedura è sospesa, finché non ne è richiesto il proseguimento (art. 8b OPIE).

Modifica di altre ordinanze

Contemporaneamente alla revisione parziale della OPIE sono state modificate altre ordinanze correlate alla procedura d'approvazione dei piani per impianti elettrici. Si tratta dell'ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (O-ESTI; RS 734.24), dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1) e dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011).

Nell'art. 8 O-ESTI, che regola le tasse per l'approvazione di progetti, ai capoversi 1 e 4 il termine «valore dell'impianto» è stato sostituito con il termine corretto «costi di costruzione». Al cpv. 7 è stata creata la base affinché per le domande di approvazione di piani, che vengono respinte o disdette a causa di infondatezza, l'ESTI possa riscuotere un emolumento determinato in base al dispendio effettivo dell'Ispettorato.

In virtù della modifica all'art. 1 cpv. 1 OPAPIF, per le linee delle FFS la procedura del piano settoriale non deve più essere effettuata. Il necessario coordinamento spaziale di tali linee avviene

nell'ambito del piano settoriale Traffico, parte Infrastruttura ferroviaria (SIS).

Nell'art. 12b cpv. 2 OEIA il termine entro il quale nella procedura d'approvazione dei piani l'Ufficio federale dell'ambiente UFAM, dopo aver ricevuto la presa di posizione cantonale, deve consegnare la sua valutazione del progetto, è stato ridotto da due mesi a un mese. Ciò riguarda progetti per linee aeree e cavi (interrati) ad alta tensione, che sono progettati per 220 kV e tensioni più elevate (cfr. punto 22.2 dell'allegato all'OEIA).

In conclusione

In virtù della revisione parziale della OPIE gli impianti non contestati possono essere costruiti più rapidamente. Grazie alla distinzione tra modifiche soggette all'approvazione dei piani e lavori di manutenzione veri e propri su un impianto, tali lavori possono essere attuati in modo rapido e senza burocrazia. Complessivamente l'ordinanza modificata contribuisce ad una realizzazione degli impianti tempestiva e adeguata alle necessità.

Dario Marty, direttore

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch